

Rubrica

Aggiornamenti giurisprudenziali

A cura di Natale Ferrara

Direttore ISSG

Le Tabelle milanesi 2018

Riconosciute quattro nuove tipologie di danno

Lo scorso **14 marzo** l'**Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano** ha reso note le **Tabelle aggiornate al 2018**, per la liquidazione del **danno non patrimoniale** derivante da lesione all'integrità psicofisica e dalla perdita o grave lesione del rapporto parentale ed anche i criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale da **“premorienza”** e di quello cosiddetto **“terminale”**, del **danno da diffamazione a mezzo stampa** e, infine, per la **liquidazione del danno ex articolo 96, comma 3, del Cpc**.

Le Tabelle di Milano rappresentano ormai il principale strumento, uniformemente utilizzato in tutti gli Uffici Giudiziari italiani, per la determinazione del danno non patrimoniale, che si affianca alla [tabella unica nazionale sul danno biologico di lieve entità](#).

Le nuove tabelle di Milano 2018 contengono rivalutazioni **dell'1,2%**, alla luce dei nuovi indici Istat e, soprattutto, presentano **quattro nuove tipologie di danno non patrimoniale** che, nonostante l'indiscutibile riconoscimento giurisprudenziale, non risultavano ancora ufficializzate:

- 1) danno da lesioni terminali**, liquidabile alla vittima di lesioni mortali, a condizione che il decesso avvenga dopo un apprezzabile lasso di tempo dalle lesioni;
- 2) danno da diffamazione a mezzo stampa e con altri mezzi di comunicazione di massa;**
- 3) danno da premorienza**, qualora un soggetto che subisce una menomazione invalidante a seguito di un evento lesivo deceda prima della liquidazione del pregiudizio sofferto e per una causa esterna ed indipendente dalla lesione subita;
- 4) danno da abuso del processo ex art. 96, comma 3, c.p.c.** in ipotesi di responsabilità aggravata della parte in un giudizio.

LIQUIDAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE ALLA LUCE DELLA RECENTE GIURISPRUDENZA

Appare ancora discussa l'ammissibilità di un risarcimento del danno morale distinto dal danno biologico al fine di evitare una duplicazione del risarcimento.

La Suprema Corte con due diverse pronunce continua ad alimentare il contrasto sulla personalizzazione del danno alla salute e sugli elementi da considerare per adeguare il risarcimento al caso concreto nonché sulle prove che il danneggiato deve fornire. Dapprima ha affermato che si tratta di due voci di danno

diverse e perciò autonomamente risarcibili, se provate caso per caso, con tutti i mezzi di prova, senza che ciò costituisca una "**duplicazione risarcitoria**" (Cass. 17/1/2018 n.901); successivamente, invece, ha affermato che: "*in presenza di un danno permanente alla salute costituisce **duplicazione risarcitoria** la **congiunta attribuzione** d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del **danno biologico**, e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di **risarcimento dei pregiudizi** di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale)" (Cass. 27/3/2018 n. 7513).*

Le conseguenze della menomazione, sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana e sugli aspetti "**dinamico-relazionali**", che **sono generali ed inevitabili** per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione, **non giustificano alcun aumento del risarcimento** di base previsto per il danno non patrimoniale. Mentre le conseguenze della menomazione che **non sono generali ed inevitabili** per tutti coloro che abbiano patito tale tipo di lesione, ma sono state patite solo dal **singolo danneggiato nel caso specifico**, a causa delle peculiarità del caso concreto, giustificano un aumento del risarcimento di base del danno biologico, ma andranno provate e dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli **artt. 138 e 139 cod. ass.**, così come modificati dall'**art. 1, comma 17, della legge 4 agosto 2017, n. 124**, nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di "**danno non patrimoniale**", distinguono il **danno dinamico relazionale** causato dalle lesioni da quello "**morale**") (Cass. 27 marzo 2018 n. 7513).

DANNO DA PERDITA DEL RAPPORTO PARENTALE E DANNO MORALE

E' discusso se il giudice, nel procedere alla personalizzazione del danno, possa riconoscere oltre al danno morale anche una ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale.

La prevalente giurisprudenza afferma che è inammissibile, costituendo una **duplicazione risarcitoria**, la **congiunta attribuzione**, al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza di un fatto illecito costituente reato, del **risarcimento a titolo di danno da perdita del rapporto parentale** e del **danno morale** (inteso quale sofferenza soggettiva, ma che in realtà non costituisce che un aspetto del più generale danno non patrimoniale). L'unitarietà non esclude, peraltro, una separata considerazione dei vari effetti del danno, ma esige che tutte le componenti siano valutate, sia pure una sola volta, in modo complessivo. In particolare ai fini della **liquidazione del danno non patrimoniale da perdita di persona cara**, costituisce **indebita duplicazione** di risarcimento la congiunta attribuzione del **danno morale** - non altrimenti specificato - e del **danno da perdita del rapporto parentale**, poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita, e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita, altro non sono che componenti del complesso pregiudizio che va integralmente ma **unitariamente ristorato** (Cass. 10/1/2017 n. 238).

Quindi il giudice dovrà procedere alla **personalizzazione del danno** sulla base delle allegazioni delle parti, considerando l'incidenza dell'improvvisa e definitiva interruzione del rapporto familiare, poiché **ciascuno danneggiato** è titolare di un autonomo diritto al risarcimento di tutto il **danno morale** (cioè la sofferenza interiore soggettiva sul piano strettamente emotivo, nell'immediatezza dell'illecito, ma anche

duratura nel tempo nelle sue ricadute, pur se non per tutta la vita), e **dinamico-relazionale** (altrimenti definibile "**esistenziale**"), consistente nel peggioramento delle condizioni e abitudini, interne ed esterne, di vita quotidiana.